



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 76 del 12/07/2008

OGGETTO: CONTESTAZIONE AMMISSIBILITA' E/O LEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 4259/08 DEL TAR LAZIO IN MATERIA DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI. ADESIONE AL RICORSO ANCI.

L'anno duemilaotto addi dodici del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presenti		Assenti	
CORGNATI GIOVANNI	Presidente	AUTINO LIVIO	Assessore
FILIPPI BRUNA	Assessore	NICOLOTTI VALENTINO	Assessore
CASTELLI GIANNI	Assessore		

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **CLARA DESTRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CORGNATI GIOVANNI**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 76 del 12/07/2008

OGGETTO: CONTESTAZIONE AMMISSIBILITA' E/O LEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 4259/08 DEL TAR LAZIO IN MATERIA DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI. ADESIONE AL RICORSO ANCI.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to REBESCO Arch. DANILO

OGGETTO: CONTESTAZIONE AMMISSIBILITA' E/O LEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 4259/08 DEL TAR LAZIO IN MATERIA DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI. ADESIONE AL RICORSO ANCI.

Su proposta del Presidente;

Premesso

- che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007, proposto dalla "CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA' EDILIZIA (CONFEDILIZIA) contro il Ministero dell'economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali e il Ministero dell'interno e nei confronti dell'Agenzia del territorio e del solo Comune di Nibbiano, è stato accolto dal Tar del Lazio sezione II, sede di Roma, con la sentenza n. 4259 del 2008;
- che con la sentenza del Tar del Lazio, sez. II, n. 4259 del 2008 è stato annullato il d.P.C.M. del 14 giugno 2007, avente ad oggetto il "decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all'art. 1, comma 197, l. n.296/2006" e il protocollo di intesa tra l'Anci e l'Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007 – con cui si sono individuate le modalità di esercizio delle funzioni catastali trasferite ai Comuni per effetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 66, d.lgs. n.112/98 – adottati in attuazione dell'art. 1, commi 196 e 197, l. n.296/2006;
- che l'annullamento dei predetti atti, adottati in attuazione dell'art. 66, d.lgs. n.112/1998 e s.m.i. ha bloccato il processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di catasto;
- che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007 presentato da CONFEDILIZIA – nonostante sia stato annullato anche il predetto Protocollo di intesa – non è mai stato notificato all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e agli stessi Comuni, né i giudici di prime cure hanno disposto l'integrazione del contraddittorio;
- che, oltre al vizio inerente alla mancata integrazione del contraddittorio, sono rinvenibili altri motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, quali, segnatamente: la falsa rappresentazione e il travisamento dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 66, d.lgs. n.112/98; l'erronea e falsa applicazione dell'art. 3, commi 154 e 155, l. n.662/1996 e del d.P.R. n.138/1998; l'erronea e falsa applicazione dell'art. 3, d.P.C.M. 14 giugno 2007, nonché del Protocollo di intesa tra l'Agenzia del Territorio e l'ANCI del 4 giugno 2007;
- che, più nello specifico: ai Comuni, ex art. 66, d.lgs. n.112/98, è attribuita la titolarità di funzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dei dati catastali prima spettanti all'Agenzia del territorio, individuate ex art. 17 e 18, R.D.L. n.652/1939; la revisione della tariffe d'estimo e dei criteri di classamento, sono operazioni che il d.lgs. n.112/98 e il d.P.C.M. del 2007 hanno inteso mantenere distinte dall'aggiornamento dei dati catastali, e che rimangono attribuite alla competenza dell'Agenzia del Territorio; il potere dei Comuni di definire "l'aggiornamento della banca catastale" non può che avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei programmi di intervento di cui all'art. 3 comma 4 del d.P.C.M. del 14 giugno 2007, di competenza dell'Agenzia del territorio, atteso che, in base all'art. 11 del Protocollo di intesa spetta alla predetta Agenzia armonizzare – nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale – le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastali;
- che l'Anci ha preannunciato la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza più volte citata;
- che l'ANCI si farà carico dei costi di giudizio per i Comuni singoli o Associati con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che per i Comuni singoli o Associati con popolazione superiore a 15.000 abitanti è prevista una quota partecipativa complessiva pari a €2.500;

- che appare, pertanto, opportuno contestare la legittimità della sentenza del Tar del Lazio, n. 4259 del 2008, al fine di ricercare l'immediata tutela di tutte le ragioni che non si sono potute far valere in primo grado;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di contestare l'ammissibilità e/o legittimità della sentenza n. 4259/08 del Tar Lazio, sede di Roma, sez. II;
2. a tal fine, di proporre, anche congiuntamente ad altri Comuni, atto di intervento *ad adiuvandum* nel caso di autonoma proposizione di ricorso in appello da parte di Anci, ovvero, in caso contrario, di proporre autonomo ricorso in appello, anche unitamente ad altri Comuni, al Consiglio di Stato, per la sospensione e l'annullamento della sentenza n. 4259 del 2008 resa dal Tar Lazio, sede di Roma, sez. II;
3. ai fini di quanto sopra, di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati individuati dall'Ance e, cioè, agli avv.ti Harald Bonura, Prof. Andrea Maltoni e Prof. Mario Calderera, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 173;
4. di prendere atto che Anci ha stipulato apposito accordo per regolare gli aspetti di natura economica con i succitati avvocati, tanto per l'ipotesi di presentazione di atto di intervento *ad adiuvandum* da parte dei Comuni, quanto per l'ipotesi di proposizione di autonomo ricorso in appello, nei termini richiamati in premessa;
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione e all'unanimità dei voti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to CORGNATI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLARA DESTRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La su estesa deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Reg. Pubbl. n. _____.
- ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, del presente verbale viene data comunicazione oggi _____, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari (elenco n. _____ prot. n. _____)
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e per giorni _____ ai sensi della Legge.
- trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.).

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLARA DESTRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLARA DESTRO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cigliano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CLARA DESTRO
